



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

**ALBO P. N.** \_\_\_\_\_

Reg. Sett. n. 7  
Bolzano Vicentino 21-10-2024  
Ufficio: PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 66**

**OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ULTERIORI AZIONI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO - PERIODO DAL 21 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

**Preso atto che:**

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub>;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:
  - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
  - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di **Bolzano Vicentino** risulta ora inserito nella zona "**IT0520 - Agglomerato di Vicenza**" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 1221 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10.11.2020 per i superamenti di PM<sub>10</sub>, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di provvedere "*entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti*";
- la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024) ha adottato i documenti inerenti alla proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso ed i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente PRTRA e richiamato con la D.G.R. n. 1500 del 16/10/2018;

**Considerato che** per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

**Visti:**

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192*", in particolare l'art. 5 comma 1;



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *“i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”*;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

**Valutati** gli esiti del T.T.Z. del 13/09/2024 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:**

**ORDINA**



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

l'istituzione per il periodo dal 21 ottobre 2024 al 30 aprile 2025 degli obblighi e divieti di seguito indicati.

**A - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:**

A1) divieto di transito all'interno delle aree identificate come centro abitato ed evidenziate nella planimetria allegata "Allegato A", secondo la seguente articolazione:

A1a) In assenza di allerta (LIVELLO VERDE) dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:

A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), classificati "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA o classificati "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

A1b) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO), fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 18,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, è esteso ai seguenti veicoli:

A1ba) Autoveicoli categoria M classificati "EURO 2" ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Ab2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 1";

A1c) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO), fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30, tutti i giorni di allerta, è esteso ai veicoli categoria N classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Le limitazioni alla circolazione saranno sospese temporaneamente dal 13 al 27 Dicembre, indipendentemente dal livello di inquinamento; mentre la sospensione temporanea continuerà dal 28 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025 (termini iniziale e finale compresi) solo in caso di livello VERDE o ARANCIONE

**B - MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO:**

**In tutto il territorio comunale è fatto divieto:**

**B1) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell'impianto semaforico all'incrocio tra le vie Roma/Zuccola/Cesare Battisti/Strasilia e di passaggi a livello;

- B2) Di procedere a combustioni all'aperto di materiale vegetale** di cui all'art. 185, comma 1, lett. F) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali. Per lo smaltimento e l'eliminazione di ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, si invitano i cittadini ad utilizzare mezzi alternativi al fuoco prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'Ecocentro Comunale di Bolzano Vicentino negli orari di apertura;
- B3) Di effettuare falò rituali e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento.** Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 3,5 metri di altezza e 3 metri di diametro alla base, al massimo di uno per frazione, purché preventivamente autorizzati dal Sindaco sulla base delle disposizioni impartite dalla Questura.

**C - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:**

- C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E" di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:**

**C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

**C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

- C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:**

**C2a) 3 STELLE** in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

**C2b) 4 STELLE** in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

**D - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:**

L'istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 21 ottobre 2024 al 30 aprile 2025 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso. Sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

**E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLO DI ALLERTA VERDE:**

Il presente provvedimento per quanto attiene al punto A1a, diverrà efficace solo dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale;

**F - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):**



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, C2b e D, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale e dopo l'inserimento dell'avviso sui pannelli a messaggio variabile del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale;

### INVITA

- a) La cittadinanza:
- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
  - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
    - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
    - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
    - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
    - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

### INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
  - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" - "Euro 1" - ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:  
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

### ECCEZIONI

si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.

### SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

- a) di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### AVVERSO

la presente Ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente al T.A.R. Veneto o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

Le forze di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Resta inteso che siano salvaguardati i diritti legittimi di terzi.

### DISPONE

- 1) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line con efficacia notiziale, nel sito istituzionale del Comune di Bolzano Vicentino e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) l'invio di copia del presente provvedimento:
- alla Provincia di Vicenza: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net);
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica: [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it);
  - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza: [dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it);
  - al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino: [distaccamentosandriago@polizialocalenevi.it](mailto:distaccamentosandriago@polizialocalenevi.it);
  - al Comando Stazione Carabinieri di Sandriago: [tvi24162@pec.carabinieri.it](mailto:tvi24162@pec.carabinieri.it);
  - alla Società Vicentina Trasporti S.r.l. [svt@legalmail.it](mailto:svt@legalmail.it);
  - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### AVVISA

ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Cracco Lorenzo  
(documento firmato digitalmente)



PROVINCIA DI VICENZA  
**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

---